

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **513/1987** (ECLI:IT:COST:1987:513)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **11/11/1987**; Decisione del **26/11/1987**

Deposito del **10/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **23/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3870**

Atti decisi:

N. 513

ORDINANZA 26 NOVEMBRE-10 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro Ferri, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1986 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1986, nel procedimento civile instaurato dall'avv. Naticchioni Franco nei confronti della M.E.I.E. Assicurazioni S.p.A. per conseguire il pagamento della parcella relativa alle prestazioni professionali in favore del cliente Pastore Giuseppe in un giudizio per risarcimento danni conclusosi con una transazione raggiunta a sua insaputa, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) nella parte in cui prevede che, nel caso di giudizio definito con transazione tra le parti, l'avvocato o il procuratore legale può chiedere il pagamento di quanto dovutogli per onorari e spese anche alle parti avverse, ravvisando il Tribunale in ciò una irrazionale disparità di trattamento tra i difensori, tra i difensori e le parti, e tra le parti, a seconda se il giudizio venga definito con sentenza o mediante transazione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, sollecitando la declaratoria di non fondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 132 del 1974, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933, in riferimento all'art. 3 Cost., ed ha ribadito tale pronuncia con la sent. n. 272 del 1987, esaminando questione identica a quella sollevata dall'ordinanza in oggetto;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento all'art. 3, Cost., dal Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.